

COMUNE DI ROSA'

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE

(Legge n. 160 del 27/12/2019 art. 1 commi da 816 a 845)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2021

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

| | |
|-------------------------------------|--------|
| ART. 1 – Oggetto del regolamento | pag. 5 |
| ART. 2 – Classificazione del Comune | pag. 5 |

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

| | |
|--|---------|
| ART. 3 – Presupposto del canone | pag. 6 |
| ART. 4 – Tipologia impianti pubblicitari | pag. 6 |
| ART. 5 – Soggetti passivi | pag. 7 |
| ART. 6 – Soggetto attivo | pag. 7 |
| ART. 7 – Autorizzazioni | pag. 7 |
| ART. 8 – Domanda e documentazione | pag. 7 |
| ART. 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni | pag. 8 |
| ART. 10 – Obblighi per il titolare dell'autorizzazione | pag. 8 |
| ART. 11 – Decadenza dell'autorizzazione | pag. 8 |
| ART. 12 – Revoca dell'autorizzazione | pag. 9 |
| ART. 13 – Variazione del messaggio pubblicitario | pag. 9 |
| ART. 14 – Rinnovo dell'autorizzazione | pag. 9 |
| ART. 15 – Le tariffe | pag. 9 |
| ART. 16 – Criteri per la determinazione del canone | pag. 9 |
| ART. 17 – Suddivisione del territorio in zone | pag. 10 |
| ART. 18 – Modalità di applicazione del canone | pag. 10 |
| ART. 19 – Dichiarazione | pag. 10 |
| Art. 20 – Versamento del canone | pag. 11 |
| ART. 21 – Riduzioni per le diffusioni di messaggi pubblicitari | pag. 12 |
| ART. 22 – Esenzioni dal canone | pag. 12 |
| ART. 23- Diffusione di messaggi pubblicitari abusivi | pag. 13 |
| ART. 24 – Rimborsi | pag. 14 |
| ART. 25 – Accertamento e Riscossione coattiva | pag. 14 |
| ART. 26 – Contenzioso | pag. 14 |

ART. 27 - Entrata in vigore pag. 14

CAPO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28 - Pubbliche affissioni pag. 15

ART. 29 - Impianti di proprietà del Comune. Superfici pag. 15

ART. 30 - Modalità per il servizio affissioni pag. 15

ART. 31 - Canone sul servizio affissioni pag. 16

ART. 32 - Esenzioni del canone pubbliche affissioni pag. 16

ART. 33 - Riduzioni del canone pubbliche affissioni pag. 17

ART. 34 - Affissioni abusive pag. 17

CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 35 - Presupposto del canone pag. 18

ART. 36 - Soggetti passivi pag. 18

ART. 37 - Soggetto attivo pag. 18

ART. 38 - Tipologie di occupazioni pag. 19

ART. 39 - Domanda di concessione pag. 19

ART. 40 - Contenuto delle domande pag. 19

ART. 41 - Procedimento di rilascio concessione o autorizzazione pag. 20

ART. 42 - Autorizzazione ai lavori pag. 20

ART. 43 - Deposito cauzionale pag. 20

ART. 44 - Obblighi del concessionario pag. 20

ART. 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione pag. 21

ART. 46 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni pag. 21

ART. 47 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni pag. 21

ART. 48 - Rinuncia all'occupazione pag. 22

ART. 49 - Durata e rinnovo della concessione pag. 22

ART. 50 - Le tariffe pag. 22

ART. 51 - Determinazione del canone per le occupazioni pag. 22

ART. 52 - Suddivisione del territorio in zone pag. 23

ART. 53 - Tariffa per le occupazioni del sottosuolo pag. 23

| | |
|--|---------|
| ART. 54 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità | pag. 23 |
| ART. 55 – Tariffa occupazioni permanenti per impianti per la distribuzione di carburanti | pag. 23 |
| ART. 56 – Occupazioni per periodo superiore al consentito | pag. 24 |
| ART. 57 – Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni | pag. 24 |
| ART. 58 – Mestieri girovaghi e artisti di strada | pag. 24 |
| ART. 59 – Occupazioni con bancarelle | pag. 24 |
| ART. 60 – Versamento del canone | pag. 24 |
| ART. 61 – Esenzioni | pag. 25 |
| ART. 62 – Riduzioni | pag. 26 |
| ART. 63 – Occupazioni abusive | pag. 26 |
| ART. 64 – Rimborsi | pag. 27 |
| ART. 65 – Accertamento e Riscossione coattiva | pag. 27 |
| ART. 66 – Contenzioso | pag. 27 |
| ART. 67 – Entrata in vigore | pag. 27 |

CAPO V – CANONE MERCATALE

| | |
|--|---------|
| ART. 68 – Disposizioni generali | pag. 28 |
| ART. 69 – Le tariffe | pag. 28 |
| ART. 70 – Soggetto passivo | pag. 28 |
| ART. 71 – Soggetto attivo | pag. 28 |
| ART. 72 – Autorizzazioni e documentazione | pag. 29 |
| ART. 73 – Criteri per la determinazione del canone | pag. 29 |
| ART. 74 – Versamento del canone | pag. 29 |
| ART. 75 – Rimborsi | pag. 29 |
| ART. 76 – Accertamento e Riscossione coattiva | pag. 29 |
| ART. 77 – Contenzioso | pag. 29 |
| ART. 78 – Entrata in vigore | pag. 29 |

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione di aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'art. 1, commi da 816 a 845 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
- 2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3) Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio sulle pubbliche affissioni.
- 4) Continua ad applicarsi il Piano Generale e Regolamento degli impianti pubblicitari approvato con D. C. C. n. 60 del 27/03/1996 e ss. mm. ii.
- 5) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

ART. 2 - Classificazione del Comune

Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente considerano la popolazione residente del Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

CAPO II - DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

ART. 3 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
- 2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente Regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di suolo pubblico eccedente.
- 3) Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in permanenti o annuali e temporanee o giornaliere:
 - a) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 19 comma 6, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli, targhe, stendardi e simili o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli si definiscono temporanee o giornaliere quando la loro durata minima di esposizione è di 30 giorni e la loro durata massima non supera i 90 gg di esposizione.
- 4) Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

ART. 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

- 1) Agli effetti del presente regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne poste su fabbricato.
- 2) La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale e Regolamento degli impianti pubblicitari approvata con D. C. C. N. 60 del 27/03/1996 e ss. mm. ii.

ART. 5 - Soggetti passivi

- 1) Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della L. 160/2019 per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione di messaggi pubblicitari anche in maniera abusiva fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
- 2) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

ART. 6 - Soggetto attivo

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Rosà.
- 2) Il Comune, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.
- 3) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 4) In caso di gestione in concessione, spettano al concessionario ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 7 - Autorizzazioni

- 1) L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
- 2) Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale e Regolamento degli impianti pubblicitari approvata con D. C. C. N. 60 del 27/03/1996 e ss. mm. ii.

ART. 8 - Domanda e documentazione

Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale o nel sito istituzionale.

ART. 9 - Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

- 1) Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
- 2) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
- 3) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
- 4) L'autorizzazione ha validità per un periodo di tre anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.

ART. 10 - Obblighi per il titolare dell'autorizzazione

- 1) Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- 2) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

ART. 11 - Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade quando:

- 1) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata.
- 2) Vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.
- 3) Non venga ritirata entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.
- 4) Non venga effettuato il pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate successive alla prima anche non consecutive.

ART. 12 - Revoca dell'autorizzazione

- 1) L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
- 2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto al rimborso dell'importo relativo al periodo di mancato utilizzo della pubblicità.
- 3) Spetta all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
- 4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
- 5) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti si procederà con quanto stabilito dall'art. 10 del Piano Generale e Regolamento degli impianti pubblicitari.

ART. 13 - Variazione del messaggio pubblicitario

La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

ART. 14 - Rinnovo dell'autorizzazione

È possibile rinnovare l'autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale o dal sito istituzionale, purché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.

ART. 15 - Le tariffe

La delibera dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 16 - Criteri per la determinazione del canone

- 1) Il Canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 826 e 827 della L. 160/2019 ovvero delle misure di base definite nella Delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca o luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario.

ART. 17 Suddivisione del territorio in zone

Ai fini dell'applicazione del canone le strade del Comune sono classificate in due categorie : ordinaria e speciale come da allegato a) del presente regolamento.

ART. 18 - Modalità di applicazione del canone

1) Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5) Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6) Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7) È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 19 - Dichiarazione

1) Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o, nel caso di affidamento, direttamente al Concessionario, apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2) Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

- 3) La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
- 4) In caso di variazione della pubblicità che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e si procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
- 5) In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro i termini di scadenza dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 6) La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

ART. 20 - Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 4) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 5) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 6) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate di pari importo scadenti il 31/01, il 31/03, il 30/06 e il 30/09.
- 7) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune o al gestore l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
- 8) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

ART. 21 - Riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- 1) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali e sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 3) Per la pubblicità effettuata in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici.
- 4) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 22 - Esenzioni dal canone

Sono esenti dal canone:

- 1) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- 2) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
- 3) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
- 4) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione, dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività a cui si riferiscono.
- 5) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

6) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

7) I mezzi pubblicitari posti all'interno, sulle pareti esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione.

8) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti.

9) I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

10) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato.

11) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali.

12) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di Legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Articolo 23 - Diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1) Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al precedente art. 19 comma 6, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
- 2) La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.
- 3) La diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, determina, per i soggetti passivi del canone l'obbligo di corrispondere al Comune, oltre al canone dovuto, un' indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
- 4) Le sanzioni e le indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20 - commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- 5) In caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al precedente comma 3 del presente articolo. In ogni caso chi diffonde messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - è obbligato in solido verso il Comune:
- a) al pagamento delle somme dovute;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi delle spese sostenute per la rimozione o cancellazione;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
- 6) Per la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge n. 160 del 27.12.2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 24 - Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 25 - Accertamento e Riscossione coattiva

- 1) Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti per Legge.
- 2) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss.mm.ii.

ART. 26 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 27 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

CAPO III - LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 28 - Pubbliche affissioni

- 1) Con decorrenza dal 1 dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
- 2) Il Comune di Rosà gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, inteso a garantire specificatamente l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
- 3) Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
- 4) Ai sensi del comma 821 della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente regolamento, si richiama e si conferma il Piano Generale degli Impianti adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27.03.1996 e ss. mm. ii.

ART. 29- Impianti di proprietà del Comune. Superfici

- 1) Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
- 2) La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 21 corrispondente al 13,64% della superficie disponibile.
- 3) La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq 122,5 corrispondente al 79,4% della superficie disponibile.
- 4) La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati è pari a mq. 10,5 pari al 6,82% della superficie disponibile .

Le superfici di cui sopra sono stabilite dal Regolamento Comunale del Piano Generale degli Impianti.

ART. 30 - Modalità per il servizio affissioni

- 1) Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio.
- 2) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la

metà del canone dovuto.

- 3) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
- 4) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5) La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
- 6) Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
- 7) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita ; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
- 8) Il Comune o il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
- 9) Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.
- 10) Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

ART. 31 - Canone sul servizio affissioni

Per l'effettuazione del servizio il canone è dovuto in solido da chi lo richiede e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio applicando le riduzioni e maggiorazioni stabilite con la Delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe.

Art. 32 - Esenzioni dal Canone Pubbliche Affissioni

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- 1) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, anche in presenza di sponsor, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- 3) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 4) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- 5) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 6) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 33 - Riduzioni del Canone Pubbliche Affissioni

Il Canone per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- 1) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione .
- 2) Per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.
- 3) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.
- 4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 5) Per gli annunci mortuari.

ART. 34 - Affissioni abusive

- 1) Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e i dovuti pagamenti.
- 2) Le affissioni abusive sono rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il concessionario con addebito ai responsabili stessi previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
- 3) Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste dall'art. 23 del presente Regolamento.

CAPO IV - OCCUPAZIONI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 35 - Presupposto del canone

1) Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2) Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali, regionali o provinciali situate all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita nei modi e nei termini di Legge le servitù di pubblico passaggio.

ART. 36 - Soggetti passivi

1) Ai sensi del comma 823 dell'art. 1 della L. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione anche in maniera abusiva, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile e salvo il diritto di regresso.

3) L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

ART. 37 - Soggetto attivo

1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Rosà.

2) Il Comune ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.

3) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

4) In caso di gestione in concessione, spettano al concessionario ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 38 - Tipologie di occupazioni

1) Le occupazioni sono permanenti o temporanee :

a) sono **permanenti** le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono **temporanee e/o giornaliere** le occupazioni, anche se continuative, la cui durata risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;

2) Le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni.

3) Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato in carta legale.

ART. 39 - Domanda di concessione

1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, il soprasuolo o il sottosuolo siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico passaggio deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione all'Amministrazione Comunale.

2) Chi intende collocare, anche in via provvisoria impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.

3) L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.

4) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 40 - Contenuto delle domande

1) La domanda redatta su carta legale intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista dall'art. 39 del presente regolamento deve indicare :

- generalità del richiedente;
- codice fiscale e partita iva;
- indirizzo o sede legale;
- descrizione delle modalità di occupazione;
- durata dell'occupazione;
- ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
- il motivo della richiesta.

2) Se necessario l'Ufficio preposto richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 41 - Procedimento di rilascio concessione o autorizzazione

1) Dopo la presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, gli Uffici preposti compiranno i necessari esami ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso, speciali norme o prescrizioni che riterranno necessario inserire nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e dell'interesse generale.

2) Qualora fosse ritenuto opportuno e per casi particolari, si potrà richiedere il parere dell' Ufficio Tecnico Comunale sulle domande presentate.

3) Le spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione.

ART. 42 - Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dei lavori.

ART. 43 - Deposito cauzionale

1) A garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione l'Ufficio preposto potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.

2) Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

3) La misura del deposito verrà stabilita dall'Ufficio preposto, sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 44 - Obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo:

1) di esibire, a richiesta degli agenti di polizia locale e al personale dei competenti uffici comunali, appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

2) Di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

4) Di rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate.

- 5) Di rilasciare l'area o lo spazio occupato entro il termine di scadenza indicato nell'atto di autorizzazione o concessione, oppure inoltrare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione.
- 6) Di evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e altri mezzi.
- 7) Di non cedere in subconcessione o di trasferire a terzi la concessione o l'autorizzazione.
- 8) Di versare il canone dovuto ed integrare nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, il versamento in caso di rinnovi.

ART. 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- 2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
- 3) Il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.
- 4) Mancato pagamento del canone alla scadenza stabilita determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
- 5) Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione :
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

ART. 46 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione o concessione può revocarla o modificarla in ogni momento, con atto motivato, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione o l'autorizzazione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
- 2) Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

ART. 47 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

- 1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni o autorizzazioni individuandone la durata.
- 2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

ART. 48 - Rinuncia all'occupazione

- 1) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
- 2) Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
- 3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- 4) Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

ART. 49 - Durata e rinnovo della concessione

- 1) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
- 2) Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
- 3) La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 7 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.

ART. 50 - Le tariffe

La delibera dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 51 - Determinazione del canone per le occupazioni

- 1) Il Canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 826 e 827 della L. 160/2019 ovvero delle misure di base definite nella Delibera di approvazione delle tariffe.
- 2) Per le occupazioni di cui all'art. 35 del presente regolamento, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

ART. 52 - Suddivisione del territorio in zone

- 1) Il territorio del Comune è suddiviso in n. 2 zone in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dall'allegato b) al presente regolamento.
- 2) Nel caso in cui l'occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.

ART. 53 - Tariffa per le occupazioni del sottosuolo

- 1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
- 2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

ART. 54 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dal comma 831 della L. 160/2019 in € 1,50 per Comuni fino a 20.000 abitanti.
- 2) L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00.
- 3) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
- 5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente con obbligo per i gestori di comunicarlo entro il 30 aprile di ogni anno .

ART. 55 - Tariffa occupazioni permanenti per impianti per la distribuzione di carburanti

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

ART. 56 - Occupazioni per periodo superiore al consentito

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore allo stesso anno, si applica la tariffa ridotta dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ART. 57 - Occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazioni

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, sottosuolo e soprasuolo, realizzate con impianti di telefonia e nuove tecnologie non oggetto di convenzioni il canone è determinato forfettariamente sulla base dell'occupazione e del valore economico della disponibilità dell'area. Le tariffe forfettarie sono deliberate dalla Giunta in base alla seguente classificazione :

- a) L'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni ;
- b) Installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione multipla).

ART. 58 - Mestieri girovagli e artisti di strada

- 1) Coloro che esercitano mestieri girovagli non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2) Per ottenere la concessione per l'esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate nel sito comunale.
- 3) Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l'occupazione dell'area e dell'impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.
- 4) Il versamento della cauzione deve essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione.
- 5) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell'istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.

ART. 59 - Occupazioni con bancarelle

Per le occupazioni temporanee realizzate per la vendita al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione di fiere , feste e sagre, la tariffa giornaliera del posteggio è stabilita nella Delibera tariffaria.

ART. 60 - Versamento del canone

- 1) Il versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

- 2) Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
- 3) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
- 4) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato anticipatamente al rilascio dell'autorizzazione.
- 5) Il canone deve essere corrisposto in un' unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore a €. 1.500,00.
- 6) Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie, altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

ART. 61 - Esenzioni

Sono esenti:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
- 2) Le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
- 3) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
- 4) Le occupazioni di aree cimiteriali.
- 5) Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.
- 6) I passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
- 7) Le occupazioni di spazi e aree pubbliche realizzate dai soggetti che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq .
- 8) Le luminarie natalizie.
- 9) I mestieri girovaghi.
- 10) I mestieri artistici con soste non superiori ai 60 minuti.
- 11) Le occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc...
- 12) Le occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose.
- 13) Le occupazioni realizzate con piante, fioriere o elementi di arredo urbano purché non destinate alla delimitazione di un'area destinata all'esercizio di un'attività economica.
- 14) Le occupazioni per attività di manutenzione del verde da parte delle associazioni incaricate dal Comune.
- 15) I passi carrabili.
- 16) Le occupazione relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestate a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità.

17) Le occupazioni riguardanti le manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune e non aventi scopo di lucro.

ART. 62 - Riduzioni

Sono previste le seguenti riduzioni:

- 1) Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta al 30%.
- 2) Per le occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi la tariffa è ridotta al 50%.
- 3) Per le occupazioni poste in essere per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti da spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta del 80%; le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 50 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- 4) Per le occupazioni temporanee del suolo aventi caratteri strumentali per la posa e la manutenzione dei cavi e condutture sotterranee la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
- 5) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa ordinaria ridotta del 30%.
- 6) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia regolarmente autorizzata, le relative tariffe sono ridotte del 50%.
- 7) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive che non rientrano nell'art. 61 comma 17 del presente regolamento, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
- 8) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
- 9) La riscossione del canone per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

ART. 63 - Occupazioni abusive

- 1) Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- 2) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero ai soggetti di cui alla legge 296/2006 art.1 comma 179, si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presumono temporanee ed effettuate dal trentesimo giorno antecedente il verbale di accertamento, quelle realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile.

3) Le occupazioni abusive, determinano per i soggetti passivi del canone l'obbligo di corrispondere al Comune, oltre al canone dovuto, un' indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.

4) In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo. Tutti gli occupanti abusivi, fermo restando l'esercizio del diritto di regresso, sono obbligati in solido verso il Comune:

a) al pagamento delle somme dovute;

b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

5) Per l'occupazione abusiva, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme dovute, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 160/2019. La notifica del predetto avviso è effettuata entro cinque anni dalla data di rilevazione. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 64- Rimborsi

1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro.

3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 65 - Accertamento e Riscossione coattiva

1) Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti per Legge.

2) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e ss. mm. ii..

ART. 66 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 67 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

CAPO V - CANONE MERCATALE

ART. 68 - Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti di cui all'art. 2 comma 7 del Codice della Strada D. LGS 30 aprile 1992 n. 285.

ART. 69 - Le tariffe

La delibera dei coefficienti moltiplicatori e delle tariffe è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 70 - Soggetto Passivo

- 1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 71 - Soggetto attivo

- 1) Il soggetto attivo del canone è il Comune di Rosà.
- 2) Il Comune ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 può affidare in concessione la gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997.
- 3) In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 4) In caso di gestione in concessione, spettano al concessionario ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 72 - Autorizzazioni e documentazione

Le procedure di autorizzazioni sono disciplinate dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche vigente.

Art. 73 - Criteri per la determinazione del canone

1) L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria e al coefficiente moltiplicatore.

2) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori non titolari di posto fisso (spuntisti) il canone è calcolato in riferimento a quanto stabilito nella delibera tariffaria di Giunta Comunale.

Art. 74 - Versamento del canone

1) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 30 aprile. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, qualora l'importo del canone sia superiore a €. 500,00.

2) Per le occupazioni di cui all'art. 73 comma 2 il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

ART. 75 - Rimborsi

1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.

2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 12,00 euro.

3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

ART. 76 - Accertamento e Riscossione coattiva

1) Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi previsti per Legge.

2) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

ART. 77 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 78 - Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.